



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL 16-07-2018

**N.16 DEL REG. GEN.
N.11 DELL'UFF. SINDACO**

OGGETTO: ORDINANZA N. 21 REG. GEN. ANNO 2017: REVOCA-.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 Reg. Gen. anno 2017 del 07/02/2017, con la quale si ordinava di non utilizzare temporaneamente un locale uso cantina;

VISTA presa visione della documentazione in atti del Comune;

VISTO il VERBALE DI SOPRALLUOGO e ULTIMAZIONE LAVORI 12/07/2018 con il quale Geometra Ricci Antonella, Responsabile del Competente Ufficio del Comune di Castiglione M.R., ha dichiarato l'avvenuta rimozione delle cause di pericolo che hanno generato l'Ordinanza richiamata;

CONSIDERATO che si può procedere alla revoca della sopra richiamata ordinanza n° 21 Reg. Gen. anno 2017 su conforme istruttoria del responsabile del procedimento Catulini Mario Gino, Istruttore Direttivo appartenente all'ufficio Protezione Civile del Comune di Castiglione Messer Raimondo;

VISTO il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981;

VISTO l'art. 7 della L. 241/1990

REVOCA

L'ordinanza n. 21 Reg. Gen. anno 2018 del 07/02/2017 ad oggetto: "ORDINANZA CONTINGIBILE, INDIFERIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE C/O ABITAZIONE SIG. MATANI EMILIANO";

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Castiglione M.R. e notificata nelle forme di legge agli interessati-

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della regione ABRUZZO entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 16/07/2018

IL SINDACO
Giuseppe D'ERCOLE

=====

PUBBLICAZIONE

In data odierna, il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.)

